

ASSOCIAZIONE SENZA FRONTIERE

Verbale di Assemblea ordinaria del giorno 8 luglio 2019



In data 8 luglio 2019, alle ore 21.00, presso la sede dell'Associazione Senza Frontiere - Via Matteotti, 12 a Lentate sul Seveso, in seconda convocazione si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Senza Frontiere", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.

A norma dell'art. 14 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Alessandro Zuffolato, che, constatata la presenza di n. 14 soci aventi diritto al voto su n. 31 soci iscritti all'Associazione, **dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione**, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Maria Grazia Negri.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il punto posto all'ordine del giorno che riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di conformarsi alla Riforma del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017).

Il Presidente informa quindi i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Tale aggiornamento è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente illustra ai soci intervenuti la bozza di Statuto aggiornato, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 1/07/2019.

Il Presidente termina la presentazione e afferma che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, considerata l'intenzione di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30.

La registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

IL SEGRETARIO

Negri Maria Grazia

IL PRESIDENTE

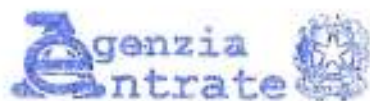
Alessandro Zuffolato

Associazione
«Senza Frontiere» O.N.L.U.S.
Sede: Via Matteotti, 12 - 20823 Lentate sul Seveso (MB)
Codice Fiscale 91060400156
Tel./Fax 0362-525-839 - Cell. 347.255.58.73
e-mail: senzafrontiere.zuffa@tin.it
www.senzafrontiere.eu

ASSOCIAZIONE SENZA FRONTIERE

Via Matteotti 12 - 20823 Lentate sul Seveso (MB)

Cod. Fisc. 91060400156 www.senzafrontiere.eu E-mail associazionesenzafrontiere2002@gmail.com



UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 22.7.19
al n° 2930 mod. 3 con esatte
€: ZERO . . esente . .

Su delega del Direttore Provinciale
Paolo Alladio
L'ADDETTO
Lorella Deanna Lanzetta



Il presente atto è stato registrato
il giorno 22/07/2019
all'Ufficio Territoriale di Desio
della Agenzia Entrate
con esattezza
€: ZERO . . esente . .

ASSOCIAZIONE "SENZA FRONTIERE"
DI LENTATE SUL SEVESO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

STATUTO
(Modificato nell'Assemblea del 8 luglio 2019)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'Associazione denominata "Senza Frontiere" ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Lentate sul Seveso, con durata illimitata.
2. L'Associazione è un organismo non commerciale, associativo, culturale e di promozione sociale, con sede in Via Matteotti, n. 12 a Lentate sul Seveso.

ART. 2 (Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali e dei principi dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 (Efficacia e modifica dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO II
FINALITÀ E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 (Finalità dell'Associazione e ambito di attuazione)

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue fini civili, culturali, sociali e di solidarietà, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, **lett. r) – u) – v)** del Codice del Terzo settore (D.lgs n. 117/20017), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le specifiche finalità dell'Associazione sono l'attivazione di scambi culturali, sociali e di sostegno volontaristico ed economico.

3. L'Associazione opera nel territorio regionale lombardo nell'ambito delle attività di volontariato rivolte al sostegno di comunità residenti nei paesi del terzo mondo; opera altresì a livello nazionale su progetti che coinvolgono altre associazioni, soggetti pubblici e privati.

4. E' compito dell'Associazione:

- proporre alle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali interventi a favore di comunità del terzo mondo, in particolar modo delle popolazioni del Brasile;
- promuovere attività culturali e sociali;
- collaborare con associazioni, istituzioni scolastiche, enti territoriali, sollecitandoli ad attivare ogni intervento atto a migliorare la qualità della vita delle popolazioni del terzo mondo;
- raccogliere fondi tramite attività culturali e sociali da utilizzare per progetti di intervento nei paesi brasiliani;
- inviare volontari per l'attuazione di progetti per il miglioramento delle condizioni sociali e culturali delle popolazioni del terzo mondo;
- attivare l'interscambio e l'accoglienza di soggetti che aderiscono ai progetti dell'Associazione;
- informare gli aderenti all'Associazione delle proposte formulate e del relativo programma annuale.

TITOLO III GLI ADERENTI

ART. 5 (Ammissione)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire ~~Sono aderenti~~ all'Associazione tutte le persone fisiche, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, i soggetti pubblici e privati che condividono le finalità dell'Associazione, partecipano alle attività della stessa e sono mossi da spirito volontaristico e democratico e che versano annualmente la quota di iscrizione deliberata annualmente dall'assemblea.

2. L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno come specificato all'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 (Diritti, doveri ed esclusione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali;
- informazione e di controllo stabiliti dal presente statuto;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.
 - versare la quota annuale deliberata dall'Assemblea;
3. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito volontaristico ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore, moralità e probità.
4. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
5. L'aderente all'Associazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
6. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 7 (Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART. 8 (Composizione, convocazione e validità)

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione;
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione scritta dal Presidente.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 9 (Votazione e verbalizzazione)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto, e l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza di voti dei componenti.

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

3. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

4. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione e ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo dell'Associazione e determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione. In particolare spetta all'Assemblea:

- la nomina del Presidente, dei componenti il Comitato Direttivo e delle loro eventuali revoche;
- la nomina dei revisori dei conti;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- l'approvazione del programma annuale d'interventi;
- l'approvazione delle modifiche allo Statuto;
- fissare la quota annuale di adesione degli associati;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

CAPO II - IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 11 (Composizione, durata e funzioni)

2. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione esecutivo dell'Associazione, ne dirige l'attività attuando gli indirizzi politico-programmatici approvati dall'Assemblea ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 5 (cinque) Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i suoi membri.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

4. Il Comitato Direttivo, dura in carica due anni e per gravi motivi può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti.

5. Nella sua prima riunione, il Comitato direttivo elegge nel proprio seno un Vice presidente, un Segretario e un Cassiere e propone all'Assemblea i nomi dei revisori dei conti.

6. Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Comitato Direttivo.

7. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

8. Il Comitato Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ed in particolare ad esso compete:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;

- la predisposizione della relazione sull'attività svolta dall'Associazione, del bilancio di previsione e del conto consuntivo da presentare all'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre all'Assemblea le modalità di utilizzo di eventuali contributi finanziari derivanti da soggetti pubblici e privati;
- la nomina di gruppi di lavoro o di Commissioni;
- deliberare sull'ammissione-esclusione degli aderenti all'Associazione;
- l'espressione dei pareri richiesti da altri organismi o istituzioni locali territoriali;
- ratificare nella seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 (Segretario e il Cassiere)

1. Il Segretario e il cassiere sono nominati dal Comitato Direttivo e durano in carica due.
2. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, svolge tutte le mansioni connesse al buon andamento organizzativo dell'Associazione, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti all'Associazione;
 - redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e provvede al disbrigo della corrispondenza.
3. Il Cassiere ha il compito delle esazioni delle entrate delle varie manifestazioni e della tenuta della contabilità ed ha il compito di:
 - predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Comitato Direttivo;
 - provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

ART. 13 (Revisori dei Conti)

1. I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre soggetti, anche tra persone non aderenti all'Associazione; durano in carica tre anni ed hanno il compito di:
 - esercitare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - esercitare tutti gli altri poteri attribuiti dalle norme vigenti.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ART. 14 (Elezione, durata e funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti, può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente dura in carica due anni. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, e cura che siano custoditi presso la sede del Comitato dove possono essere consultati dagli aderenti. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato Direttivo.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART.15 (Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce quando è assente.

TITOLO V

IL PATRIMONIO, LE RISORSE ECONOMICHE E I LIBRI

ART. 16 (Patrimonio, finanziamenti, contributi, mezzi e strutture)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni da parte di Enti pubblici o privati e persone fisiche; è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione degli aderenti;
- beni immobili e mobili;
- contributi corrisposti da Enti pubblici e da soggetti privati;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

2. L'Associazione trae finanziamenti e contributi da:

- libere quote di autofinanziamento da parte degli aderenti;
- quote derivanti da attività e/o iniziative organizzate dall'Associazione;
- contributi derivanti da soggetti pubblici e/o privati.

3. I beni immobili e mobili sono direttamente gestiti dall'Associazione, intestati alla stessa e collocati nella sede dell'organizzazione o in altro luogo individuato dal Comitato Direttivo; tutti i beni devono essere elencati in un inventario che deve essere depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

4. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione; il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie relativi atti giuridici.

5. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

7. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di riferimento;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO IV

IL BILANCIO

ART. 18 (Bilancio consuntivo e preventivo, formazione, contenuto e approvazione)

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1^a gennaio al 31^a dicembre.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all'anno di riferimento, è elaborato dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea del Comitato.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo, è elaborato dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea del Comitato.
4. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dai Revisori dei Conti ed è approvato dall'Assemblea dell'Associazione.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI E I VOLONTARI

ART. 19 (Rapporti Enti e soggetti pubblici e o privati)

1. L'Associazione coopera, partecipa e collabora con altri soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle finalità statutarie.

ART. 20 (I volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.